

4377/08

SENTENZA N° 359 ANNO 2009
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo

ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G. 52\08

tra

Mondelli Maria Giovanna nata a Castellabate il 6\12\52 ivi residente alla fraz. San Marco via
Vicenza rapp.ta e difesa dall' avv. Valeria Izzo e Maria Odilia Di Paola, come da mandato a
margine dell'atto introduttivo del giudizio, elett.te dom.to presso lo studio della prima in
Serramezzana alla via S. Antonio,8;

Contro

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in persona del Presidente p.t rapp.to e difeso
dall'avvocatura della Stato di Salerno, elett.te dom.to presso la stessa in Salerno al Corso Vitt.
Emanuele, 58; - **convenuto** -

Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Citera in
virtù di procura generale alle liti per notar Cimino rep. 35093 del 17\9\02, elett.te dom.ta presso
l'avvocatura Regionale in Salerno al Corso Garibaldi, 33; **convenuto chiamato in causa-**
e

Provincia di Salerno, in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Gargano,
in virtù di mandato in calce all'atto di chiamata in causa notificato, ele.tte dom.to in Agropoli al
Corso Garibaldi, presso lo studio dell'avv. Gianquirino Cantalupo.

All'udienza del 11\6\09 l'attore concludeva riportandosi alla *comparsa conclusionale depositata*; la
Provincia di Salerno che si riportava alle note conclusionali; l'ente parco che si riportava alla note

118/02

8

conclusionali; la Regione Campania che si riportava alla comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale accoglimento.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In via preliminare occorre decidere sulla legittimazione passiva tra i vari enti che sono intervenuti nel presente giudizio. A parere di questo giudice l'ente legittimato passivo e che quindi deve subire l'eventuali conseguenze relative al risarcimento dei danni è la Regione Campania. La legge 11\2\1992 n. 157 ha infatti attribuito alle Regioni la competenza ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela della fauna selvatica e ad esercitare le funzioni programmatiche e pianificazione al riguardo; compete ad esse l'obbligo di predisporre misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone e a cose, con la conseguenza che nell'ipotesi di danni provocati da detta fauna, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, esse ne rispondono ex art. 2043 cc..

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello stato, la L. 11\2\1992 n. 157 affida alle regioni i poteri di gestione, tutela e controllo di essa. Ne consegue che la Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043cc dei danni cagionati da un animale selvatico ai veicoli in circolazione. (Cass. 13\12\1999 n. 13956).

Il giorno 25\06\07 alle ore 07,30 circa nel Comune di Castellabate sulla SP ex SS 267 all'altezza del ristorante Pizzeria "Oasi" il sig. Durazzo Francesco alla guida della Volkswagen Polo tg. AM 817CR di proprietà dell'istante, percorreva detta via, quando veniva urtato da un cinghiale; l'animale selvatico sbucava dal lato sinistro e andava verso il margine destro della strada in modo molto repentino e urtava l'auto dell'attore sul lato anteriore sinistro e tutta la fiancata sinistra; in seguito all'urto il conducente della polo investiva il cinghiale passando sul suo corpo che restava immobile sul lato della carreggiata, gravemente ferito; subito dopo intervenivano i Carabinieri di Santa



Maria.. Tali circostanze sono state confermate dai testi escussi che si trovavano sul luogo dove si era verificato l'incidente in quanto percorrevano la medesima strada.

In ordine al quantum al fascicolo di parte è stata allegato preventivo redatto dal meccanico Cipullo Antonio di San marco di Castellabate che può esser utilizzato per una quantificazione equitativa dei danni che ammontano a €. 500,00 tenuto conto del tipo di autoveicolo.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la responsabilità della Regione Capanna che non aveva adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni all'attore;

per l'effetto condanna Regione Campania, in persona del legale rapp.te pt., al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 500,00 per i danni subiti in seguito all'incidente, somma determinata in via equitativa, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'attore delle spese legali che liquida in €. 700,00 in via equitativa con attribuzione all'avvocato anticipante.

Compensa per intero le spese tra le altre parti intervenute nel giudizio.

Agropoli, 24/7/09

IL CANCELLIERE B3
(Dott.ssa Maria Cavaliere)

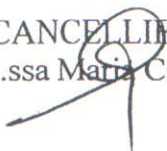


Il Giudice di Pace
(Avv. Giuseppe Baldo)

1200

Depositata in Cancelleria il **10 AGO. 2009**

IL CANCELLIERE B3
(Dott.ssa Maria Cavaliere)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
AGROPOLI

È copia conforme all'originale

Agropoli, li 2 OTT. 2009

L'OPERATORE GIUDIZIARIO B2

~ *Giorgio Bernardi* ~